



Anno 2026

Tit V

Cl. 2

Fasc. 2026-V/2.15

N. Allegati 3

Rif. _____

dds/PP

Oggetto: Approvazione ed emanazione dei bandi per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria e ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie - A.A. 2026/2027

IL RETTORE

- Vista la Legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Vista la Legge 30 luglio 2002, n. 189;
- Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il Decreto Ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649 "Classi di laurea (milestone M4C1-10) - Decreto Ministeriale relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico";
- Visto il decreto legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, recante "Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42)" e, in particolare l'articolo 6;
- Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante "Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026";
- Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante "Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026";





- Visto il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2025, n. 454 “Definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026” ed in particolare i punti 16, 17, 18 e 19 dell'allegato 1, come di seguito riportati: *“Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: “nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. f),g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264”, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte*



dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono”.

- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento d'Ateneo per gli Studenti, in particolare l'art. 11 co. 6, che stabilisce che per i corsi a numero programmato, il trasferimento in ingresso è subordinato al preventivo *nulla osta* da parte dell'Ateneo;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 maggio 2007 che ha stabilito, tra l'altro, che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità per la concessione dei *nulla osta* ai trasferimenti in ingresso per i corsi a numero programmato e vengano resi noti i posti disponibili per ogni corso e per ciascun anno di corso;
- Richiamato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2026/2027;

DECRETA

1. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - A.A. 2026/2027, del quale si allega il testo;
2. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2026/2027, del quale si allega il testo;
3. di approvare il bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie - A.A. 2026/2027, del quale si allega il testo;
4. di incaricare l'Ufficio Carriere studenti area medico-sanitaria e sportiva, tecnologica ed economica all'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente